

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO VII – INFORTUNI CUMULATIVA
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Genzano di Roma Via I. Belardi, 81 00045 Genzano di Roma (RM)
P.IVA	02242320584

1	<p style="text-align: center;">Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

2	<p style="text-align: center;">Cessazione anticipata – Art. 1.9</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.9, la seguente clausola: E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da</p>	
----------	---	--

	computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

3	Liquidazione Invalidità permanente Art. 4.15 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che la Società non dà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado non superiore al 3% dell'Invalidità Permanente Totale. Se la percentuale accertata risulta superiore al 3%, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 10% della Totale, La Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	26 punti

4	Limiti catastrofali: Infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, Movimenti tellurici E' facoltà del Concorrente proporre un limite di indennizzo il cui importo non potrà essere inferiore ad € 2.000.000,00. L'offerta, in eccesso al minimo di € 2.000.000,00 è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 3.000.000, Euro 4.000.000, Euro 5.000.000, Euro 6.000.000, Euro 7.000.000, Euro 8.000.000 ecc.).	
Limite catastrofale: Euro		PUNTEGGIO MASSIMO 18 punti

5	Liquidazione Invalidità permanente Art. 4.15 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per i casi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle condizioni del presente capitolato verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato è facoltà del Concorrente ridurre la percentuale di grado accertato secondo i seguenti criteri: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (60% come da capitolato)	0 punti

<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (50%)	9 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (40%)	18 punti

La Società

.....